ATTIVA WELFARE LUNGAVITA CASO MORTE – DIPENDENTI E CONIUGI

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896
*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Assicurazione temporanea monoannuale in forma collettiva in caso di morte

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA. I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune, con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2026

Generali Italia S.p.A.
Edizione 06/2026

Indice

Presentazione del prodotto	**3**
Definizioni	**4**
Norme	**6**
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	**6**
Art. 1 Oggetto del contratto	6
Art. 2 Prestazione e garanzia	6
CHE COSA NON È ASSICURATO?	**7**
Art. 3 Persone non assicurabili	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	**7**
Art. 4 Esclusioni e limitazioni	7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	**7**
Art. 5 Dichiarazioni	7
Art. 6 Ingresso e uscita dall'assicurazione	7
Art. 7 Documentazione assuntiva	8
Art. 8 Quietanza dei premi e Appendice-distinta	8
Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia	8
Art. 10 Premi di assicurazione	9
Art. 11 Mezzi di versamento del premio	9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	**10**
Art. 12 Durata del contratto	10
Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	10
COME POSSO RISOLVERE IL CONTRATTO?	**10**
Art. 14 Interruzione del versamento dei premi: risoluzione	10
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	**10**
Art. 15 Costi applicati	10
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO	**10**
Art. 16 Riscatto	10
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	**11**
Art. 17 Beneficiari	11
Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità	11

Art. 19 Foro competente 11
Art. 20 Informativa dati personali 11
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 11
Art. 22 Rinvio alle norme di legge 12

Presentazione del prodotto

ATTIVA WELFARE LUNGAVITA CASO MORTE - DIPENDENTI E CONIUGI è un'assicurazione sulla vita a premio annuo monoannuale per le aziende che desiderano proteggere il proprio personale dipendente e relativi coniugi o conviventi more uxorio, dal rischio di morte da qualsiasi causa.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **carattere grassetto**: per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- Lettera Iniziale Maiuscola: per indicare che una parola è presente nelle definizioni;
- (→ Art. ??): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo;
- box con esempi:

> Esempio
> Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

AREA CLIENTI E CONTATTI UTILI

Il Contraente può registrarsi e accedere gratuitamente all'Area Clienti dal sito internet www.cattolica.it o dall'app MyCattolica. Tramite l'Area Clienti è possibile, ad esempio:

- verificare i contratti attivi
- consultare il valore delle Posizioni individuali
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy
- segnalare un sinistro

Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare l'agenzia di riferimento o Generali Italia S.p.A.

Di seguito sono indicati i contatti della Compagnia:

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.
Sede Legale: Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Sito internet: www.cattolica.it
PEC: cattolica@pec.generaligroup.com
Recapito telefonico: 041 5492111

Nel testo delle Condizioni, Generali Italia S.p.A. è indicata come Generali Italia.

Definizioni

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa
La prima Annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la Data di decorrenza e la prima Ricorrenza annuale. Per le Annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive Ricorrenze annuali del contratto.

Assicurato
Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Beneficiario
Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Caricamento
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Generali Italia.

Contraente
Persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare i relativi Premi.

Data di decorrenza del contratto
Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Età assicurativa
Età espressa in anni interi; le frazioni di anno inferiori a 6 mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Polizza
Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio
Importo che il Contraente versa a Generali Italia.

Proposta di assicurazione
Documento o modulo firmato dal Contraente con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di stipulare

il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della Data di decorrenza del contratto.

Norme

CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1 Oggetto del contratto

ATTIVA WELFARE LUNGAVITA CASO MORTE - DIPENDENTI E CONIUGI è un contratto assicurativo in forma collettiva, stipulato dal Contraente (→ **Definizioni**) datore di lavoro per **la copertura del rischio di decesso di categorie dei propri dipendenti e dei relativi coniugi/conviventi** ***more uxorio*** secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria o dagli Accordi e/o Regolamenti aziendali.

A fronte dei premi versati dal Contraente su ogni posizione individuale, Generali Italia paga al Beneficiario (→ **Definizioni**) una prestazione in forma di capitale in euro in caso di decesso dell'Assicurato (→ **Definizioni**) entro la scadenza della posizione stessa.

Art. 2 Prestazione e garanzia

In fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente comunica a Generali Italia i capitali da assicurare per ogni singola posizione individuale. Detti capitali non possono essere eventualmente modificati su richiesta del Contraente nel corso della durata contrattuale.

I capitali assicurabili, stabiliti dagli Accordi e/o Regolamenti aziendali, rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati, sono:

- € 15.000
- € 30.000
- € 50.000

È garantito il raddoppio del capitale assicurato nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

- decesso dell'Assicurato **prima** che lo stesso abbia compiuto **45 anni**
- decesso dell'Assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno **un figlio minorenne**
- decesso dell'Assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno **un figlio non autosufficiente** fiscalmente a carico.

Si definisce "non autosufficiente", ai fini della presente copertura, la persona che presenta entrambe le seguenti condizioni:

- è stata riconosciuta totalmente inabile (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- è titolare di "Indennità di Accompagnamento" riconosciuta dall'INPS.

Evento che colpisca più Assicurati
L'assicurazione comprende il decesso di più Assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, anche eventualmente causato da atti di terrorismo, fino ad un importo complessivo pari a **6 volte il capitale medio assicurato**.
In caso di decesso e di invalidità totale e permanente causati da **atti di terrorismo**, la copertura è limitata a un importo complessivo di **€ 2.000.000,00.**
Tale importo è suddiviso in relazione al numero delle teste colpite dall'evento e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che all'ingresso in copertura hanno un'età assicurativa (→ **Definizioni**) inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni.

L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che hanno superato i 75 anni di età assicurativa.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni.

Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione il decesso causato da:

a) delitti dolosi del Beneficiario;
b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
d) partecipazione non attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile se:

- l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
- al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari

e) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
f) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato può comportare la risoluzione della copertura individuale, se la persona risulta non assicurabile ai sensi dell'Art. 3.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione. Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, domicilio o sede in altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 6 Ingresso e uscita dall'assicurazione

Ai fini dell'ingresso in assicurazione, il Contraente presenta **all'inizio di ogni annualità assicurativa** a Generali

Italia l'elenco delle persone da includere in assicurazione precisando per ciascuna di esse: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare o, in alternativa, premio da versare secondo quanto previsto dall'Accordo/Regolamento aziendale.

La copertura individuale è subordinata al versamento del premio di assicurazione.

La copertura individuale cessa al termine dell'annualità assicurativa per i soggetti non inclusi dal Contraente per l'anno successivo nell'elenco dei dipendenti e relativi coniugi/conviventi *more uxorio* rientranti nell'accordo/regolamento aziendale.

Non è prevista l'uscita dall'assicurazione prima della ricorrenza annuale del contratto (→ **Definizioni**) per motivi diversi dal decesso. Non è pertanto previsto il rimborso di quote del premio annuo anticipato a copertura del rischio.

Art. 7 Documentazione assuntiva

Non è prevista alcuna documentazione assuntiva per l'accettazione in assicurazione.

Art. 8 Quietanza dei premi e Appendice-distinta

In occasione di ciascun versamento di premio per una o più posizioni individuali, Generali Italia rilascia al Contraente la relativa quietanza, accompagnata da un'Appendice-distinta facente parte integrante del contratto, nella quale sono elencati gli Assicurati e i capitali e premi previsti per ognuno.

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'Appendice-distinta eventuali rilievi sui dati in essa evidenziati. In mancanza di rilievi, l'Appendice-distinta si intende controllata e ritenuta esatta.

Su preventiva ed esplicita richiesta del Contraente, Generali Italia rilascia annualmente la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alle normative in materia.

Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia

Le richieste di pagamento per decesso dell'Assicurato devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia[1]

o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i Beneficiari:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati e scaduti);
- in caso di Beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso;
- autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede[2] (oppure certificato di morte)
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
    - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
    - verbale dell'autopsia se eseguita;
    - se il decesso è per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia degli atti più significativi;

[1]: La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A. via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).
[2]: L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;

- ◦ se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
  ◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
  ◦ l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà[3] (o atto notorio)
  dal quale risulti:
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.
- in caso di decesso del dipendente con figlio minore a carico: documentazione comprovante tale situazione
- in caso di decesso del dipendente con figlio non autosufficiente a carico:
  ◦ certificazione INPS attestante l'inabilità per affezioni fisiche o psichiche
  ◦ certificazione INPS attestante che il figlio è titolare dell'indennità di accompagnamento.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito www.generali.it e presso le agenzie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Art. 10 Premi di assicurazione

Il Contraente si impegna, per ciascun assicurando e all'inizio di ogni annualità assicurativa (→ **Definizioni**), a versare il premio monoannuale di assicurazione, calcolato in base al tasso di premio medio pari al **1,75 per mille** del capitale assicurato.

Nel caso di assicurazioni di durata inferiore all'anno, il premio è calcolato in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Art. 11 Mezzi di versamento del premio

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato;[4]
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

[3]: Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.
[4]: Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 12 Durata del contratto

Il **contratto** ha una durata minima di 1 anno e massima di 2 anni e si rinnova automaticamente, alla scadenza, di anno in anno e in mancanza di diversa volontà espressa dal Contraente o da Generali Italia **almeno 3 mesi prima della scadenza stessa**.

Ciascuna **posizione individuale** ha durata pari ad 1 anno (o inferiore ad 1 anno, per ingressi in assicurazione in data diversa dalla decorrenza o dalla ricorrenza annuale) e si rinnova di anno in anno solo se il Contraente include il nominativo dell'assicurato nell'elenco, aggiornato annualmente, dei dipendenti e relativi coniugi/conviventi *more uxorio* rientranti nell'Accordo/Regolamento aziendale (→ Art. 6 Ingresso e uscita dall'assicurazione).

Ad ogni rinnovo annuale, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco aggiornato degli Assicurati fornendo i dati riportati all'Art. 6 (Ingresso e uscita dall'assicurazione).

Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione del contratto
Il contratto è concluso quando Generali Italia ha sottoscritto e consegnato al Contraente il contratto, a fronte della ricezione della proposta di assicurazione.

Entrata in vigore delle posizioni
Per ciascuna posizione individuale la copertura assicurativa decorre dalla data richiesta dal Contraente ed è subordinata alle condizioni di cui all'Art. 6 (Ingresso e uscita dall'assicurazione).

COME POSSO RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 14 Interruzione del versamento dei premi: risoluzione

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei Premi.

Il mancato versamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 15 Costi applicati

Tipologia di costo	Caricamento	Quota parte percepita dall'intermediario
Costo di gestione percentuale	**5,00%** applicato al Premio	0,00%
Costo di acquisizione	**10,00%** applicato al Premio	100,0%

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? ☐SI ☑ NO

Art. 16 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 17 Beneficiari

I Beneficiari sono gli eredi testamentari dell'Assicurato in parti uguali o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione[5] .

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'Assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge le somme dovute da Generali Italia al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.[6]

Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio[7]

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
E-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 20 Informativa dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli Assicurati l'Informativa Contrattuale, di cui alla normativa sulla privacy (Regolamento UE N. 679/2016 - GDPR), predisposta da Generali Italia. Inoltre, se è previsto il trattamento dei dati particolari degli Assicurati, il Contraente si impegna ad acquisire e trasmettere a Generali Italia il consenso degli Assicurati al trattamento dei dati stessi. In questo caso il Contraente provvede ad adottare modalità di acquisizione e trasmissione di tali dati particolari, che non consentono al Contraente di prenderne visione e ne garantiscono la riservatezza.

Il Contraente si obbliga a tenere indenne Generali Italia da ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto di quanto sopra e, in ogni caso, dall'inosservanza della normativa sulla privacy da parte del Contraente stesso.

Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

[5]: Art. 1920 del Codice Civile.
[6]: Art. 1923 del Codice Civile.
[7]: Artt. 4 e 5 del D.lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

cattolica.it

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com